GRUPPO24ORE



Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Ordinanza 10 maggio 2019, n. 12529

Integrale

Contratti di lavoro - Qualificazione dei contratti a progetto stipulati come rapporti a tempo subordinato - Ispezione - Accertamento - Ordinanze ingiunzioni - Opposizione - Rigetto - Vizio di motivazione - Ritenuta inesistenza nei contratti dell'indicazione di uno specifico progetto - Aspecificità del motivo - Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5345/2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., in persona rappresentante pro tempore, elettivamente in (OMISSIS), presso dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, e per l'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA - REGGIO EMILIA C.F. (OMISSIS), in persona del Capo ispettorato, entrambi rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in

Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 3

ROMA	ALLA	VIA DEI	PORTOGHESI	12 or	e legis
KOMA,	ALLA	VIADEL	LOKIOGHESI	12.00	CICED.

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS):

- intimati -

avverso la sentenza n. 678/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/07/2016 R.G.N. 74/2013.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 678/2016, depositata il 28 luglio 2016, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, con la quale erano stati respinti i ricorsi in opposizione proposti da (OMISSIS) S.r.l., nonche' da (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro rispettiva qualita' di legale rappresentante e di consigliere delegato della societa', avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Parma a seguito di ispezione che aveva accertato come i contratti a progetto stipulati con alcuni lavoratori non fossero effettivamente da qualificarsi come tali e dovessero considerarsi rapporti di lavoro subordinato;

- che nei confronti di detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la societa' e (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi, assistiti da memoria, cui hanno resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma;

rilevato:

che con il primo motivo, deducendo il vizio di cui all'articolo 360, n. 3, in relazione al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 61, 62 e 69, articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., nonche' il vizio di motivazione, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto generico il progetto indicato nei contratti oggetto di accertamento ispettivo, nonostante i contrari elementi che una piu' attenta valutazione dei relativi documenti avrebbe consentito di porre in rilievo, e, in ogni caso, insussistente un motivo specifico di gravame sul punto;

- che con il secondo, deducendo la violazione e falsa applicazione di una molteplicita' di norme di diritto (articoli 1362 c.c. e segg., articoli 2094 e 2222 c.c.; Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 61, 62 e 69), nonche' vizio di motivazione, le ricorrenti censurano la sentenza per avere erroneamente ritenuto operante Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 69 (nel testo in vigore ratione temporis) una presunzione assoluta di subordinazione, anziche' relativa, e per avere comunque ritenuto dimostrata, in contrasto con le risultanze istruttorie, la prestazione di lavoro subordinato da parte dei collaboratori la cui attivita' aveva formato oggetto di accertamento, alcuni dei quali non erano neppure comparsi avanti al Tribunale per confermare le dichiarazioni rese in sede di attivita' ispettiva;
- che con il terzo, deducendo il vizio di cui all'articolo 360, n. 3, le ricorrenti censurano la sentenza per avere ritenuto che la Direzione Provinciale del Lavoro di Parma avesse fatto corretta applicazione della L. n. 689 del 1981, articoli 5 e 6, sebbene destinatari delle ordinanze-ingiunzioni, a fronte di un'unica condotta illecita, fossero risultati sia il legale rappresentante che il consigliere delegato della societa', con conseguente inammissibile raddoppio delle sanzioni irrogate;
- che con il quarto motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 93 c.p.c., le ricorrenti si dolgono che la Corte le abbia condannate al pagamento delle spese del grado, in luogo della Direzione Provinciale del Lavoro di Parma;

osservato:

preliminarmente che e' infondato il rilievo, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per tardivita', essendo stato notificato - stante il termine di decadenza semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c., da applicarsi ai giudizi (come il presente) instaurati in epoca successiva al 4 luglio 2009 - il 27 febbraio 2017, anziche' entro il 28 gennaio precedente, a fronte di sentenza di appello depositata il 28 luglio 2016, posto che "il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni attinenti la costituzione e disciplina del rapporto di lavoro, sebbene regolato dal rito del lavoro ex Decreto Legislativo n. 150 del 2011, non rientra tra quelli per i quali la L. n. 742 del 1969, articolo 3, dispone l'inapplicabilita' della sospensione dei termini nel periodo feriale, assumendo rilievo a tali fini non il rito da cui la causa e' disciplinata ma la sua natura, costituita, nella specie, in via diretta dall'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per l'esercizio della potesta' sanzionatoria" (Cass. n. 8673/2018);

- che il primo e il secondo motivo risultano inammissibili, la' dove denunciano il vizio di motivazione, in forza della preclusione (c.d. "doppia conforme") di cui all'articolo 348 ter c.p.c., u.c., essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della riforma (11 settembre 2012); ne' le ricorrenti, al fine di evitare l'inammissibilita' del motivo, hanno indicato "le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass. n.

Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 3

--0/---

5528/2014);

- che il primo motivo e' da ritenersi altresi' inammissibile, nella parte in cui le ricorrenti si dolgono della lettura dei contratti compiuta dalla Corte e, in particolare, della ritenuta inesistenza negli stessi dell'indicazione di uno specifico progetto, avendo formulato la censura in esame nell'inosservanza del requisito di specificita' di cui all'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 senza riportare il contenuto dei documenti che il giudice di merito avrebbe erroneamente valutato (cfr., fra le molte, Cass. n. 15952/2007);
- che le restanti censure del primo motivo, da esaminarsi per connessione unitamente a quelle del secondo, risultano infondate, poiche' la Corte di appello, ritenendo il progetto inesistente in relazione alla sua "sintetica e generica definizione" e da tale accertamento traendo automaticamente la conseguenza della configurabilita' nella specie di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si e' conformata al consolidato principio, secondo il quale "in tema di rapporti del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articoli 61 e segg., l'assenza del progetto di cui all'articolo 69, comma 1, del medesimo decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorche' il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificita' e l'autonomia" (Cass. n. 8142/2017); nonche' si e' conformata al principio, altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimita', per il quale "in tema di lavoro a progetto, il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 69, comma 1 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 23, lettera f)), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso" (Cass. n. 17127/2016);
- che dal rigetto della censura concernente la valutazione di genericita' del progetto e la ritenuta operativita' Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 61, comma 1, di una presunzione assoluta di subordinazione discende l'inammissibilita', per difetto di interesse (Cass. n. 4199/2002, fra le numerose conformi), della ulteriore e concorrente censura relativa alla formazione di giudicato interno per mancanza di uno specifico motivo di gravame sulla "generica definizione" del progetto gia' ritenuta dal giudice di primo grado;
- che il terzo motivo e' inammissibile, ancora nell'inosservanza dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non essendo riprodotte, quanto meno nelle parti rilevanti ai fini dell'esame della censura, le ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Parma, ne' di conseguenza essendo dato riscontrare la dedotta reiterazione di sanzioni in rapporto ad un illecito amministrativo che si afferma unico per entrambi i soggetti che hanno avuto la rappresentanza della societa' e/o poteri di amministrazione della stessa; ne', sotto diverso profilo, essendo specificamente enucleate le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contrasto con le norme richiamate e con l'interpretazione che delle stesse ha dato la giurisprudenza di legittimita' e la prevalente dottrina, cosi' da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni e da consentire alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione denunciata (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi);
- che il quarto motivo rimane assorbito nella inammissibilita'/rigetto dei precedenti;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Lex24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 3